

Nello scorso numero, parlando del D.L. Incentivi, questa era ancora un'ipotesi. Ma le successive circolari confermano il divieto, a meno di apposita autorizzazione della stessa Amministrazione

Aams irremovibile: il Totem è illegale

Per cercare di fare il punto sulla normativa che disciplina la materia del gioco per via telematica, si impone, oltre all'esame della legislazione che si è sviluppata nel tempo, anche l'analisi delle circolari 1325/Strategie/UCA del 3 maggio 2010 e 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 del Direttore per i giochi e delle Strategie di Aams e la intervenuta abolizione, a opera della legge di conversione del D.L. n. 40 del 2010 (c.d. Decreto incentivi), della lettera b), comma 11, dell'art. 11-*quinquiesdecies* del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con mod. dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, norma che ha anche dettato un'espressa limitazione all'operatività delle concessioni telematiche, con riduzione rispetto a quanto già espressamente previsto e autorizzato.

È peraltro notorio che, a fronte delle predette novità normative e interpretative, sono in corso da tempo operazioni di controllo e sequestri di natura penale di apparecchiature utilizzate presso pubblici esercizi per la connessione a siti autorizzati da Aams alla

raccolta telematica di gioco. Ciò rende necessaria una disamina della eventuale sussistenza dell'illeceità, sotto il profilo penale, delle condotte di operatori e concessionari: le ipotesi di reato avanzate dagli operatori di polizia che hanno proceduto ai sequestri sono gioco d'azzardo, per il poker, e violazione del divieto di intermediazione delle scommesse e/o comunque di raccolta di gioco non autorizzata, a volte contestati cumulativamente.

LE NORME GENERALI SUL GIOCO TELEMATICO

I PASSI DI AVVICINAMENTO AL TELEMATICO - Preliminarmente giova ricostruire la vicenda sul piano normativo, riferendosi ai principi e alle norme generali che regolano la materia.

L'attività di raccolta di gioco in denaro è oggetto di riserva statale sin dal Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496; da questa norma di principio discende la necessità che essa sia gestita dallo Stato, che può avvalersi dell'opera dei privati mediante il rilascio di opportuni atti autorizzatori, emanati dalle amministrazioni di volta in volta indicate come competenti dalla legge: dal 2003 l'Amministrazione competente è Aams e il modello di autorizzazione scelto è quello **concessorio** (il mezzo ritenuto più idoneo per perseguire gli obiettivi e le finalità stabiliti dal legislatore).

In definitiva la raccolta di gioco è attività riservata allo Stato, che la gestisce mediante soggetti privati selezionati e autorizzati mediante concessione.



report

A cura di
Generoso Bloise



TOTEM

**Secondo Aams
la loro installazione
integra l'ipotesi
di intermediazione**

INTERNET POINT

**Né l'esercente né il
concessionario
possono controllare
l'attività dell'utente**

GIOCHI PROMOZIONALI

**Sono stati messi
definitivamente al
bando come confermato
anche dalla Cassazione**

■ Con particolare riferimento al **gioco a distanza** le norme di riferimento sono molto più recenti; le **prime esperienze risalgono alla fine degli anni '90** e sono limitate alla possibilità di raccogliere ("prenotare") le scommesse per via telefonica, mentre **agli inizi del 2000 è stata introdotta la possibilità di raccolta telematica per alcuni giochi pubblici**, essendo di fatto in quel periodo cominciata la grande rivoluzione tecnologica rappresentata dalla rete internet.

Sul punto è utile fare una breve divagazione: in quel periodo la rete distributiva della raccolta era rappresentata da una serie di locali (le **ricevitorie**) storicamente deputati alla raccolta dei giochi e da una serie di **agenzie di scommesse** in concessione statale assegnate mediante procedure del tutto irrivalenti o in base a gare che impegnavano i titolari di concessioni a versare i cosiddetti "minimi garantiti".

A opera delle innovazioni tecnologiche e della disciplina accennate si iniziava ad andare incontro a una crescente richiesta di accesso al gioco e, contestualmente, a riscontrare un fenomeno conseguente alla rigidità dell'offerta e agli eccessivi vincoli previsti in fase di assegnazione della concessione e di gestione della raccolta: in concreto, i titolari delle agenzie non potevano modificare le sedi autorizzate (salvo casi eccezionali comunque nel rispetto di molti vincoli) e comunque erano tenuti a versare l'imposta unica a prescindere dai volumi di gioco effettivamente raccolti, nonostante una crescente domanda dei giocatori.

Di conseguenza, gli operatori si accordarono con altri esercenti per

raccogliere, con il loro ausilio, **scommesse presso locali non autorizzati** - detti "punti remoti" - mediante la prenotazione via fax delle giocate.

Tale comportamento era dettato dalla dinamicità propria del mercato dei giochi, ma di fatto comportava **violazioni sia amministrative (relative agli obblighi previsti in concessione) che penali ex art. 4 legge 401/89 (inerente l'intermediazione delle scommesse di fatto operata dall'esercente non autorizzato)**¹. (le note sono a pagina 27)

■ Nello stesso tempo gli **allibratori inglesi** iniziavano a offrire tramite la rete i loro servizi e proposte di gioco molto più appetibili rispetto all'offerta delle concessionarie interne e con il chiaro vantaggio di non versare alcuna imposta allo Stato italiano.

Pertanto, la necessità di rendere competitiva l'offerta degli operatori regolari portò a una serie di **interventi che hanno legittimato alcune modalità di gioco a distanza**, rendendo nel contempo meno gravoso il sistema di fiscalità e rinnovando le modalità di offerta e la rete di raccolta.

LA PRIMA REGOLAMENTAZIONE ORGANICA - È in questo contesto che si innesta la **prima regolamentazione organica** del fenomeno operata con la **legge 311/2004 (Finanziaria 2005)** e con il **D.L. 30 settembre 2005 n. 203** convertito con mod. dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che, grazie alla espressa previsione della lettera b), comma 1, dell'art. 11-*quinquiesdecies*² e alle relative disposizioni attuative, legittimarono i **punti di commercializzazione**, resero possibile la



raccolta via internet, sebbene limitatamente al gioco già autorizzato in concessione per i titolari di agenzie con determinati requisiti.

La stessa normativa prevedeva e legittimava anche la modalità di raccolta prevista dalla lettera b), del comma 11, dello stesso articolo 11-*quinquiesdecies*³ e cioè “la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari dell’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati”, apparecchiature che nella prassi si iniziò a definire “To-tem” per le scommesse.

■ Successivamente sono state approvate disposizioni di legge di estremo rilievo per la materia in discussione; le più importanti:

1) il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d. **Decreto Bersani**, che introduce una modalità di assegnazione delle concessioni in materia di scommesse del tutto differente rispetto al passato (il concessionario è titolare del diritto alla attivazione del negozio e/o del corner e non è tenuto al versamento dei minimi garantiti quanto, piuttosto, al pagamento dell’imposta in percentuale sui volumi) e inoltre istituisce una nuova tipolo-

gia di concessioni per i giochi di abilità a distanza (che è quella sulla quale è necessario fissare la nostra attenzione);

2) la legge 7 luglio 2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008) che all’art. 24 commi da 11 a 26 detta una disciplina dettagliata sul gioco telematico, prevedendo di fatto che le concessionarie telematiche e quelle fisiche abbiano tra loro completa autonomia (completando la modifica del sistema avviata dal decreto Bersani).

L’elemento di novità introdotto dal decreto Bersani, utile alla nostra indagine, è il concetto di “giochi di abilità a distanza” di cui è data una definizione nel nomenclatore unico del bando (in attuazione della lettera b, comma 1, dell’art. 38 del decreto Bersani): “i giochi con vincita in denaro, effettuati con modalità a distanza, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità del giocatore”. Si sottolinea che l’espressione “effettuati con modalità a distanza”, nel contesto normativo in cui si innesta la definizione, permetteva sicuramente di ritenere del tutto lecita qualsiasi modalità di raccolta, appunto, a distanza con applicazione automatica di quella disciplina attuativa del decreto sui punti di commercializzazione e sugli apparecchi per il collegamento remoto che sono stati qui descritti.

■ Inoltre la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) art. 1 comma 93 (integrando il predetto art. 38) specifica che “i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità”.

PROFILI PENALISTICI

Quanto precede ci permette di addivenire a una prima conclusione sulla configurabilità o meno di condotte penalmente rilevanti: per i giochi di abilità a distanza, compresi i tornei di poker alla texana, non è configurabile l’ipotesi di gioco d’azzardo di cui agli articoli 718-721 c.p. a prescindere dal meccanismo di collegamento al sito autorizzato, in quanto la stessa norma esclude la configurabilità del reato (infatti l’elemento materiale del reato contravvenzionale risiede nella aleatorietà assoluta o quasi del gioco: nel caso specifico è la legge a escludere la sussistenza dell’elemento materiale del reato).

E invero la stessa circolare Aams 1325/Strategie/UCA del 3 maggio 2010 non definisce di per sé gli apparecchi per la connessione a siti autorizzati di poker online come strumenti per il gioco d’azzardo, ma descrive, e correttamente censura, una determinata modalità di uso di questi apparecchi di connessione cioè quella detta nella prassi “gioca qui”: in concreto, tale modalità permette ai giocatori di selezionare una poker-room, una lobby, perfettamente coincidente a un tavolo multi-postazione installato in un pubblico esercizio, e di giocare online, ma nel medesimo luogo, operando di fatto un aggiramento dei divieti posti dalla legge Comunitaria 2008 art. 24 commi 27 e 28; aggiramento che a seconda delle modalità può effettivamente integrare la consumazione del reato di gioco d’azzardo.





LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA COMUNITARIA 2008

La seconda normativa richiamata (Comunitaria 2008) opera un passaggio fondamentale nell'evoluzione del gioco online, in quanto:

- stabilisce in via definitiva la **differenziazione netta tra gioco telematico** (concessioni telematiche) e **rete distributiva fisica** (concessioni per luoghi di raccolta fisica: agenzie, negozi, corner);
- prevede i **requisiti generali per l'acquisizione delle concessioni telematiche**;
- stabilisce i **giochi pubblici che è possibile veicolare con questo mezzo**, ricomprendendovi tutti quelli in portafoglio Aams (a esclusione di giochi come il Lotto e gli apparecchi del comma 6 dell'art. 110 Tulp, date le rispettive peculiarità di questi prodotti);
- stabilisce il principio per cui il **concessionario diviene titolare di diritto per la raccolta dei giochi** per i quali versa il corrispettivo stabilito.

In pratica, è dettata una disciplina ad hoc per l'apertura del sistema delle concessioni telematiche quali strumenti, non a numero chiuso, per veicolare la maggior parte delle offerte di gioco pubblico. Tra i giochi che è possibile raccogliere con queste modalità sono ricompresi ovviamente i giochi di abilità a distanza.

■ Nell'attuazione di questa normativa, l'Aams ha predisposto le relative modifiche alla convenzione di concessione, applicando anche l'ulteriore possibilità di gioco prevista dal c.d. **Decreto Abruzzo**, denominata **"cash game"** e cioè i giochi di abilità a distanza con **modalità non a torneo**; pertanto l'Aams ha proceduto alla notifica in sede comunitaria, in attuazione della direttiva 98/34/CE, del testo del decreto, inserendovi una clausola che elenca tra i principali obblighi del concessionario, ovvero lo svolgimento **"dell'azione propulsiva di sviluppo e sostegno commerciale del gioco esclusivamente mediante modalità a distanza gestite autonomamente, senza l'utilizzo di apparecchiature per l'accesso da remoto al sito autorizzato, ubicate presso i locali commerciali"**.

■ Evidentemente la prescrizione, non era affatto esaustiva e, anzi, piuttosto lacunosa (fino a rendersi incomprensibile); pertanto, invece di procedere alla pubblicazione del decreto, l'Aams ha inoltrato in sede comunitaria **una nuova notifica del testo del decreto** e della convenzione di concessione allegata con le **opportune modifiche**: si tratta del "Decreto direttoriale recante decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro" - in applicazione, come si è detto, del-

la Legge Comunitaria 2008, di cui si sottolinea, per quanto qui di rilievo il contenuto dell'art. 5 comma 2, lettera g) dell'allegato schema di convenzione per il rapporto di concessione:

Articolo 5 Obblighi generali del concessionario

2. Il concessionario, relativamente all'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui all'articolo 2, oltre a osservare le prescrizioni previste nell'atto convenzionale, nelle regole amministrative e nelle regole tecniche, è tenuto anche a:

g) osservare e/o far rispettare, nell'eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il **divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica.**

LA QUESTIONE TOTEM

Invero, non esiste una definizione normativa di Totem. Neanche gli atti attuativi o normativi hanno mai fornito una definizione del termine, così come le circolari 1325/Strategie/UCA del 3 maggio 2010 - unico atto ufficiale che utilizza testualmente il termine - e 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 - che invece parla di **"apparecchi terminali collegati alla rete internet per effettuare gioco a distanza con vincita in denaro"** - non ne forniscono una definizione univoca, per evidenti ragioni di opportunità.

Non è pertanto utile ricercarne

una definizione, che resterebbe priva di risvolti pratici; bisogna piuttosto cercare di comprendere l'esatta portata dei precetti di legge e delle interpretazioni fornite da Aams.

■ Sulla complessa vicenda fino qui descritta si innestano gli atti normativi e interpretativi dai quali ha avuto le mosse la problematica posta: la clausola inserita nelle nuove concessioni (l'adempimento sarà obbligatorio anche per gli attuali concessionari dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo schema di concessione che detterà un termine di 90 giorni per l'adeguamento) pone un obbligo alle concessionarie, ma quale sia la rilevanza dell'obbligo deve ancora essere ben precisato.

Infatti la circolare 1325/Strategie/UCA del 3 maggio 2010, pur facendo riferimento alla imminente nuova clausola, fa derivare dalla presenza di essa un divieto espresso la cui mancata osservanza determina automaticamente l'integrazione del reato di cui all'art. 4 della legge 401/89.

■ E invero la ricostruzione normativa proposta da Aams (operata at-

traverso il riferimento a una serie di pronunce rese dal Giudice amministrativo) fa leva sulla necessità di apposita autorizzazione dell'Amministrazione per le diverse modalità di esercizio dell'attività data in concessione; ma, sebbene l'eventuale mancanza di un'apposita autorizzazione per la specifica modalità di raccolta (Totem) può portare a delle conseguenze sanzionatorie, anche gravi, a danno delle concessionarie, non per questo implica l'integrale mancanza di autorizzazione alla raccolta e all'organizzazione del gioco (comunque "a monte" sussistente in capo a tale soggetto), pretesa dalla norma penale per l'integrazione del reato: in pratica la norma penale non sanziona la raccolta effettuata con modalità non espressamente autorizzate, ma la mancanza di autorizzazione statale all'attività di raccolta (intermediazione, organizzazione, elaborazione, prenotazione).

Non appare infatti possibile interpretare in senso restrittivo la disposizione del comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73⁴, cioè nel senso che la modalità e i luoghi espressamente autorizzati sono elementi qualificanti la liceità del comportamento sotto il profilo penale (come sembra dare per scontato Aams), in assenza di precisi divieti e in assenza di definizioni, anche regolamentari, idonee a integrare la norma penale la cui prima caratteristica deve consistere nella stretta osservanza della riserva di legge (art. 1 cod. pen.).

Pertanto si può addivenire ad un'ulteriore conclusione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 4 della legge 401/89 in



senso, anche qui, negativo: l'utilizzazione di apparecchi e/o strumenti di connessione a siti autorizzati e/o da luoghi non espressamente autorizzati, di per sé non può integrare l'ipotesi di reato, in mancanza di una più precisa definizione ed esplicitazione del mezzo del luogo e del comportamento doveroso o vietato.

■ In definitiva, per i concessionari permane, *melius* diventerà operativo dopo la riformulazione e l'integrazione delle concessioni, un obbligo di promozione del gioco con esclusione della modalità particolare che la circolare Aams del 3 maggio definisce "Totem".

Nel testo attualmente in *stand still* sopra richiamato, si riformula in modo più chiaro l'obbligo delle concessionarie stabilendo "il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;" espressione che certamente è molto più precisa e in grado di rendere i divieti e gli obblighi più chiari, e la giurisprudenza che si affermerà sul punto potrà chiarire agli operatori una potenziale via di chiarezza sulla effettiva rilevanza penale di comportamenti difformi,





mentre non sembrano esserci dubbi sulla configurabilità delle sanzioni a carico delle concessionarie.

Le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo/divieto sono a carico della concessionaria e non degli altri operatori e sono la sospensione della concessione e la possibile revoca della stessa.

INADEGUATEZZA DEL QUADRO NORMATIVO E CONSEGUENZE



La seconda circolare Aams 2073/Strategie/UCA del **20 luglio 2010** affonda i colpi e afferma (con invidiabile decisione) la illiceità penale di ogni *“fattispecie in cui si riscontri l'effettuazione di raccolta di giochi a distanza attraverso apparecchiature per l'accesso da remoto a siti di gioco”*, tanto presso agenzie o altri luoghi autorizzati alla raccolta di gioco pubblico a qualsiasi titolo, sia presso i semplici luoghi di commercializzazione di gioco pubblico (detti comunemente punti ricarica o punti a terra).

Inoltre gli apparecchi devono essere sottoposti a sequestro e alla denuncia alle competenti Procure della Repubblica.

La decisione di Aams nel procedere in questo senso non può essere trascurata o semplificata come una dichiarazione di intenti priva di conseguenze pratiche; infatti la circolare del 20 luglio **non è una mera circolare interpretativa**, ma è il documento con il quale si chiede agli organi preposti al controllo (compresi Ministero dell'Interno e Guardia di Finanza) di indirizzare la propria attività, con la richiesta espressa di tenere i comportamenti ivi descritti.

Restano quindi delle **perplexità sul modus procedendi** prescelto: mentre per gli operatori comunque “regolari”, cioè titolari di concessione o collegati a siti con concessione Aams, la modalità di collega-

mento da remoto resta preclusa presso qualsivoglia tipo di pubblico esercizio o luoghi di raccolta pubblici, alcune ipotesi di raccolta certamente illegale potrebbero sussistere, con scarsissime possibilità di controllo e prevenzione, da parte di operatori non autorizzati, come di fatto accade nei CTD e, ancora più subdolamente, negli internet point.

Infatti, premessa la sicura illiceità del primo esempio CTD, la situazione potrebbe essere così riassunta:

- **non esistendo la definizione dell'oggetto del divieto** (totem o altro) non c'è chiarezza sulla sua esatta identificazione e molte delle contestazioni che saranno mosse dagli agenti di p.g. o da semplici accertatori potrebbero essere insufficienti per l'applicazione di qualsivoglia sanzione;

- a fronte di questa oggettiva difficoltà a rendere operativa la previsione, l'Aams potrebbe regolamentare modalità, apparecchiature e luoghi di utilizzo, in modo da **evitare una generale impossibilità di attuare un effettivo controllo sulle attività di gioco date in concessione**; nel contempo, una disciplina più precisa permetterebbe agli operatori in possesso di regolare concessione di poter rispondere alle esigenze del mercato e facilitare l'accesso dei giocatori ad occasioni di gioco lecito;

- **non può essere pretesa una**

diligenza assoluta (e di fatto impossibile) da parte delle concessionarie nel vigilare su tutti i pubblici esercizi, giacché esse non hanno gli strumenti per determinare eventuale irregolarità dell'accesso al proprio sito; inoltre, qualora il titolare di un pubblico esercizio, in possesso di autorizzazione prescritta per la normativa antiterrorismo del 2005⁵, consenta l'accesso a internet ai propri clienti (nel rispetto delle formalità prescritte per il riconoscimento, la registrazione e il trattamento dei dati personali) **non è tenuto a controllare** se questi dovessero decidere (tra le infinite possibilità di collegamento) di **collegarsi su un sito di scommesse e/o giochi di abilità autorizzato**.

In questo caso - considerato anche che gli indirizzi identificabili dal concessionario sono comunque indirizzi dinamici - non è possibile pretendere (si ripete, di fatto è impossibile) da parte del concessionario un controllo su tali situazioni, peraltro di perfetta liceità se il cliente si collega su un sito autorizzato e utilizza un suo conto gioco già attivo e senza richiedere all' esercente di effettuare operazioni di ricarica o di pagamento di vincite.

Ma ciò che è più grave e che non esiste alcuna garanzia sul fatto che un utente del web, connesso con le modalità descritte con punto di partenza da un internet point, che

decidesse di prendere parte ad attività ludiche, lo faccia scegliendo un sito autorizzato piuttosto che un siti di gioco illegale.

Si rischia di volere prevenire la diffusione del gioco lecito perché effettuata con modalità diverse da quelle autorizzate (divieto peraltro futuribile) e di creare una corsia preferenziale per l'accesso al gioco illegale.

■ L'interpretazione qui proposta non è assolutamente in contrapposizione né con quanto poi stabilito dalla nota **Sentenza del Consiglio di Stato n. 2841/2010** - con la quale la Giustizia amministrativa ha sancito la legittimità del decreto Aams che disciplina i punti di commercializzazione della raccolta a distanza - né con la **interventuta abrogazione da parte del D.L. Incentivi della lettera b), comma 11, dell'art. 11-quinquiesdecies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con mod. dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.**

Infatti:

a) la sentenza del Consiglio di Stato afferma in valore assoluto che **Aams ha il potere di dettare regole in materia**, quale autorità regolatrice, e che pertanto può introdurre anche modifiche ad accordi contrattuali e/o di convezioni di concessione già in essere all'entrata in vigore delle nuove norme (ciò in quanto sono preminenti le ragioni di tutela del giocatore, della pubblica sicurezza e dell'interesse erariale);

b) l'abrogazione **dell'art. 11-quinquiesdecies** (che la circolare Aams del 3 maggio 2010 definiva come l'unica ipotesi di "Totem" prevista dalla legge) in realtà non detta di per sé alcun divieto, ma solo **rende completa la deregulation della materia**, consegnando cioè nelle mani del Regolatore, Aams, il potere di definire le regole.

La presenza di una disposizione così precisa, infatti, limitava que-

sto potere, obbligando Aams ad autorizzare almeno quella tipologia di apparecchi, e tale eccezione avrebbe potuto rappresentare, in linea di principio, un limite all'individuazione di una disciplina organica e omogenea del fenomeno.

Il modo in cui l'Amministrazione intende risolvere il problema appare chiaro, ma l'adeguatezza sul piano sistematico non appare altrettanto coerente.

La difficoltà concreta di Aams a perseguire la tutela dei giocatori e degli operatori autorizzati rende evidente la necessità di un'integrazione in fase regolamentare, di maggior dettaglio, della normativa in commento, destinata altrimenti a un'attuazione incompleta e sostanzialmente inefficace.

LA POSIZIONE DI AAMS IN SINTESI

- La vigente normativa non consente l'installazione e l'utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma di "Totem" e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di Aams rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia.

- In mancanza della suddetta autorizzazione da parte di Aams, l'installazione e l'utilizzo, nei predetti esercizi, di tali apparecchi terminali per consentire l'accesso a siti di gioco, leciti o illeciti, integra un'ipotesi di intermediazione nella raccolta di gioco, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

- Qualora l'installazione e l'utilizzo dei Totem telematici presso esercizi pubblici abbia a oggetto collegamenti a siti di concessionari, si applicano, altresì, ai concessionari stessi, sulla base della sussistenza del rapporto che li lega ai titolari dell'esercizio pubblico, le sanzioni previste dalle relative

convenzioni di concessione. Le medesime sanzioni si applicano anche per le ipotesi di installazione e utilizzo dei Totem presso le sedi autorizzate degli stessi concessionari.

CHIAREZZA SUI "GIOCHI PROMOZIONALI"

Di certo però la circolare n. 2073/Strategie/UCA del 20 luglio porta con sé una grande, ottima notizia, questa sì utile a fare chiarezza e a sgombrare il campo dalla confusione spesso subita dagli operatori (per quanto non può negarsi la presenza di posizioni di perfetta malafede): ci si riferisce alla diffusa pratica, in modo illegale e del tutto arbitraria dei "giochi promozionali", spesso utilizzati solo come meccanismo per celare un vero e proprio esercizio del gioco d'az-





zardo senza alcuna garanzia per i giocatori.

Si tratta di un fenomeno pericoloso e aggressivo che l'Associazione ha più volte pubblicamente condannato e spesso denunciato alle autorità competenti.

La circolare pregevolmente chiarisce che la **Direttiva Comunitaria utilizzata da operatori commerciali** come strumento di aggiramento della normativa penale in materia di gioco **non ha mai trovato ap-**

plicazione in Italia, in quanto il Decreto attuativo si è avvalso della facoltà che la Direttiva lasciava agli stati membri di escludere alla liberalizzazione determinate attività di gioco.

I giochi promozionali effettuati con i Totem pertanto sono sicuramente illegali, come confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 2 marzo - 29 marzo 2010 n. 12387.

In definitiva, se gli operatori corretti avranno da lamentarsi per una discutibilissima scelta di divieto dei Totem per Skill Games e scommesse nei punti di ricarica, avranno l'unico sollievo di poter pretendere dalle forze dell'ordine uguale intransigenza nella persecuzione di questi pericolosi strumenti che a oggi hanno avuto la possibilità di avvantaggiarsi della non facile distinzione degli uni rispetto agli altri, da parte di chi effettuava i controlli.

NOTE

¹ Art. 4 L. 401/89: «4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del Lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

² D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con mod. dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, comma 1, dell'art. 11-*quinqüesdecies* «b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta, l'attribu-

zione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite».

³ D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con mod. dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, comma 11, dell'art. 11-*quinqüesdecies* «b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174».

⁴ D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73 art. 2 comma 2-*bis* «Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica».

⁵ Decreto Ministero dell'Interno 16 agosto 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 Agosto 2005).